

Gli autovincoli della Stazione Appaltante

Risulta legittima un'esclusione dalla gara per aver la ditta partecipante ommesso di presentare la dichiarazione (finalizzata alla serietà e alla completezza dell'offerta) di avvenuta visione dei luoghi: non è scusabile un mero *lapsus calami*

La Lex specialis della gara non può in alcun modo essere disattesa dalla Stazione Appaltante che si trova così, qualora il bando preveda la sanzione dell'esclusione verso alcune omissioni, a non poter, discrezionalmente, disattendere che le norme che si è autoimposta

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 3297 del 21 maggio 2004 ci insegna che la dichiarazione relativa all'aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi, è finalizzata alla serietà e alla completezza dell'offerta e si iscrive quindi nell'ambito delle prescrizioni tese a rendere effettivi i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, postulati dall'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'efficacia, dell'adequatezza, dell'economicità e della speditezza della stessa, così che non può ritenersi che la sua omissione costituisca una mera irregolarità, sanabile aliunde

Il supremo giudice amministrativo ribadisce inoltre il concetto secondo il quale "la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non può pertanto in alcun modo disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'amministrazione è tenuta a dare precise e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni"

A cura di Sonia LAZZINI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

Ex art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205

sul ricorso in appello iscritto al NRG 2438 dell'anno 2004 proposto dalla IMPRESA **** CAV. PIETRO S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, e dalla IMPRESA **** S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Mario Maccaferri e Pierluigi Piselli, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via Mercalli n. 13 (presso lo studio del secondo);

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Lorenzoni e Niccolò Pedrazzoli, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, via del Vicinale n. 43;

e nei confronti di

IMPRESA **** COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

e

IMPRESA COSTRUZIONI **** S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sede di Trento, n. 9 del 23 gennaio 2004;

Visto l'appello proposto dalle Imprese **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A. e la contestuale domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento e la relativa memoria difensiva;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza in camera di consiglio dell'11 maggio 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Letto l'articolo 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205 e informate la parte presente dell'intenzione della Sezione di decidere la causa in forma semplificata, stante la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio;

Uditi per le pari gli avvocati Piselli e Pedrazzoli;

PREMESSO CHE

con sentenza n. 9 del 23 gennaio 2004 il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sede di Trento, ha respinto il ricorso proposto dalle Imprese **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A. avverso il verbale n. 249/2003 del 18 dicembre 2003 relativo alla gara di appalto indetta dall'Amministrazione Provinciale di Trento per i "lavori di sistemazione del movimento franoso in loc. Slavinac nel Comune di Lona – Lases", nella parte in cui la costituenda Associazione Temporanea di Imprese fra **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A. è stata esclusa dalla gara ed è stata collocata al primo posto l'offerta presentata dall'A.T.I. **** Costruzioni e Costruzioni ****, ritenendo infondate le censure sollevate;

le Imprese **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A., con atto notificato il 4 marzo 2004, hanno chiesto la riforma di tale statuizione, alla stregua di un solo motivo rubricato "Error in iudicando, per motivazione erronea, carente e contraddittoria, erronea rappresentazione e travisamento dei fatti, con conseguente erronea applicazione dei principi generali in tema di procedura ad evidenza pubblica e, in particolare, dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità; erronea interpretazione ed applicazione delle clausole della lex specialis", riproponendo sostanzialmente le censure svolte in primo grado, a loro avviso frettolosamente esaminate ed erroneamente respinte;

la Provincia Autonoma di Trento si è costituita in giudizio, deducendo l'inaammissibilità e l'infondatezza dell'avverso gravame;

EVIDENZIATO CHE

la impugnata esclusione dalla gara di appalto de qua è fondata sulla circostanza che l'impresa capogruppo **** cav. Pietro S.p.A. della costituenda A.T.I. tra le imprese **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A. ha omesso la dichiarazione prevista, a pena di esclusione, dal paragrafo 4.1.), punto 9, del disciplinare di gara relativa all'aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi;

le appellanti non contestano tale circostanza in punto di fatto, ma contestano che da essa possa derivare, in modo automatico e formalistico, l'esclusione dalla gara, anche in considerazione del fatto

che, nel caso di specie, l'omessa dichiarazione è frutto di un mero lapsus calami, potendosi ricavare dalle altre dichiarazioni depositate dalle altre imprese facenti parti della costituenda A.T.I., che effettivamente anche l'impresa Obrosler cav. Pietro S.p.A. ha preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi dei lavori oggetto della gara di appalto;

CONSIDERATO CHE:

la previsione della dichiarazione relativa all'aver preso completa ed esatta conoscenza dei luoghi, peraltro espressamente dal secondo comma dell'articolo 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, è finalizzata alla serietà e alla completezza dell'offerta e si iscrive quindi nell'ambito delle prescrizioni tese a rendere effettivi i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, postulati dall'articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell'efficacia, dell'adeguatezza, dell'economicità e della speditezza della stessa, così che non può ritenersi che la sua omissione costituisca una mera irregolarità, sanabile aliunde (con riferimento, nel caso di specie, cioè ad analoghe o identiche dichiarazioni formulate da altre imprese facenti parte della stessa A.T.I. costituenda, anche in considerazione della riferibilità di tali dichiarazioni alle singole imprese raggruppande e non all'associazione di imprese, neppure ancora costituita);

l'omissione della predetta dichiarazione era sanzionata espressamente dal bando di gara con l'esclusione;

secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, C.d.S., sez. V, 12 novembre 2003, n. 7237), da cui non vi è motivo di discostarsi, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo, cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento (che non può pertanto in alcun modo disattesa) e che, quindi, qualora il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara in conseguenza di determinate prescrizioni, l'amministrazione è tenuta a dare precise e incondizionata esecuzione a dette prescrizioni (C.d.S., sez. V, 10 marzo 1999, n. 228), restando precluso all'interprete ogni valutazione circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui osservanza la stessa amministrazione si è autovincolata al momento del bando (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 918);

pertanto non può trovare ingresso la tesi ex adverso sostenuta, secondo cui la predetta omissione sarebbe da imputare ad un lapsus calami, priva di qualsiasi elemento probatorio, anche indiziario, e fondata esclusivamente sulla deducibilità del contenuto della dichiarazione mancante da altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara da altre imprese della stessa costituenda A.T.I.;

RITENUTO CHE, in conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente condanna delle appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalle Imprese **** cav. Pietro S.p.A. e **** S.p.A. avverso la sentenza n. 9 del 23 gennaio 2004 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino Alto – Adige, sezione Trento, lo respinge.

Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore della Provincia Autonoma di Trento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in €. 3.000 (tremila)

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

TROTTA GAETANO - Presidente

SALVATORE COSTANTINO - Consigliere

MOLLICA BRUNO - Consigliere

SALTELLI CARLO - Consigliere est.

RUSSO NICOLA - Consigliere

L'estensore Il Presidente

Carlo Saltelli Gaetano Trotta

Il Segretario

Maria Cecilia Vitolla

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 maggio 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

Il Dirigente

Antonio Serrao